
Comune di San Fiorano

Provincia di Lodi

San Fiorano 24 Ottobre 2018
Ordinanza n. 10

Prot. N. 2409

OGGETTO: rifacimento fognatura e allacciamenti idrici In Via Polenghi dal civ.n 1 al civ.n.9

IL SINDACO

– rilevato che durante i lavori di rifacimento degli allacciamenti idrici e di parte della fognatura , da parte della Ditta **TECNOAFES di Codogno per conto di SAL del tratto stradale di Via Polenghi dal civico n.1 al civico n. 9** , appare necessario salvaguardare la sicurezza della circolazione stradale e ritenuto pertanto opportuno istituire il divieto di sosta e transito in entrambi i sensi di marcia su tale via da regolamentare con apposita segnaletica a norma del D.Lgs. 285/92 (nuovo Codice della Strada) e del regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 495/92 – con riferimento, in particolare, all'articolo 42, 3° lettera c) – che dovranno essere collocati a cura della ditta che eseguirà i lavori su incarico del concessionario dell'occupazione;

– ritenuto di indicare l'efficacia del presente provvedimento dalle ore 7.00 del giorno 26 Ottobre 2018 sino al 31 Ottobre 2018 per 5 giorni lavorativi sino al termine dei lavori , salva proroga per maltempo e/o motivata da esigenze di natura tecnica da richiedere a cura del concessionario almeno 2 giorni prima della scadenza ovvero abrogazione anticipata nel caso di ultimazione dei lavori e ripristino anteriormente alla scadenza;

– visto l'articolo 6, 4° lett. b) e 5° lett. d) richiamati dall'articolo 7, 3°, l'articolo 65, 5° e 37, 3° del D. Lgs . 285/92 e ss. mm.

– visto l'articolo 74 del D.P.R. 495/92 e ss . mm.

attesa la propria competenza all'adozione del presente atto in base all'Art. 54 Comma 2 e 3 del Decreto Legislativo n.267 del 2000 :

Ordina

– l'istituzione, a partire dalle ore 7.00 del giorno 26 Ottobre 2018 sino al 31 Ottobre 2018 per 5 giorni lavorativi sino al termine dei lavori, salvo proroga o revoca anticipata, l'istituzione del divieto di sosta e di transito al traffico di Via Polenghi dal civico n.1 al civico n.9 in entrambi i sensi di marcia;

Demanda

– al corpo di polizia locale di vigilare in ordine alla corretta applicazione del presente provvedimento e di disporre le modalità esecutive più idonee per assicurare efficacemente la sicurezza della circolazione stradale veicolare e pedonale.

Avverte

Che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni di carattere generale della presente ordinanza verranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. 285/92 e ss. mm. e che, in caso di mancata osservanza delle prescrizioni puntuali da parte del concessionario contenute nel presente atto e nell'atto di concessione dell'occupazione ovvero impartite dal Comando di Polizia locale in base al presente atto, il presente provvedimento potrà essere eseguito d'ufficio con spese a carico dello stesso concessionario ovvero, nei casi più gravi, potrà essere revocato con conseguente ripristino dello stato dei luoghi a spese del concessionario nei termini che verranno all'uopo assegnati ovvero, in caso di inerzia, ai sensi dell'articolo 211 del D.Lgs. 285/92 e ss. Mm.

Si comunico:

- mediante pubblicazione all'albo pretorio (per la durata di 15 giorni) e l'apposizione della prescritta segnaletica;
- agli organi di polizia stradale aventi competenza sul territorio interessato.

Avverte altresì

–che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 27, 3° del D.Lgs. 285/92 e ss.mm. (nuovo Codice della Strada) al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell'articolo 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada);

–ai sensi dell'articolo 3, 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di Lodi entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

San Fiorano 24 Ottobre 2018

IL SINDACO
Ghidelli Mario

